



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2026

TARIFFARIO REGIONE ABRUZZO

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1 c. 240 L. n.296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI - (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO-AUTOCARRI Art 1, c. 240 L. n. 296/2006	Pagamenti annuali	Pagamenti frazionati
	KW	KW
EURO 0 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,63 5,45	3,74 5,56
EURO 1 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,51 5,27	3,62 5,42
EURO 2 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,39 5,08	3,49 5,24
EURO 3 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,27 4,91	3,37 5,05
EURO 4/5/6 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,12 4,69	3,22 4,83
AUTOBUS	3,56	3,67
AUTOVEICOLI SPECIALI Tariffa I L. 463/55	0,52	0,53
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 23,12	
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 60,50	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW	SUPERIORE a 11 KW (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	2,06 per ogni KW
EURO 1	27,83	1,57 per ogni KW
EURO 2	25,41	1,21 per ogni KW
EURO 3 e successivi	23,12	1,07 per ogni KW

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.).

Nel caso in cui la carta di circolazione presenti il dato della potenza espressa in CV, si procederà alla conversione CV->KW ($CV \times 0,736$) e quindi si effettuerà la riscossione "per dati dichiarati" in base al n. di KW ottenuto.

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarri Art 1, c. 240, L. n.296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati di proprietà di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni. Per l'handicap psichico o mentale è necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario del veicolo oppure al familiare intestatario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.

- 3) I veicoli di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile da Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale.
- 4) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 5) I veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo d'imposta negli archivi del PRA (L.R. 31/21)

Se i veicoli di cui al punto 4 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 31,24 (autoveicoli) e € 12,50 (motoveicoli).

Riduzioni

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

ATTENZIONE!

ACI SPACE - ACI SPACE è l'App gratuita di ACI per una mobilità sicura e informata: fra l'altro consente, dall'applicazione "I MIEI VEICOLI", di visualizzare informazioni sui veicoli di proprio interesse (scadenza del bollo, pagamenti di propria competenza fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente). Accesso con Spid, Cie o eIDAS (per utenti europei)

RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con la Regione Abruzzo, offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico e gratuito che informa gli utenti registrati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento del bollo auto per l'anno in corso e dell'importo da versare. Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito

ACI www.aci.gov.it o tramite i servizi on line del portale della Regione. Accesso con Spid, Cie CNS e IDAS (per utenti europei)

IO APP - Tramite IO APP, L'App dei servizi pubblici, i contribuenti registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento ricevono un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto (accesso con SPID o Cie); l'APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.





TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2026

TARIFFARIO REGIONE ABRUZZO

• TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

$$(\text{€ } 3,22 \times \text{n. mesi})$$

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5. Tassa = ----- arrotondato al centesimo di euro X n. KW
12

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

PAGAMENTO TARDIVO - SANZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO (D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 471/97 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 173/24)

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ai sensi del D.Lgs. 87/24, è pari al 25% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

La sanzione è ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, violazione commessa dal 1/9/24	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,08% per ogni giorno di ritardo
	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,25%
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,39%
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,13%
	oltre 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,57%

Per le violazioni commesse fino al 31/08/24 si applica la previgente sanzione in misura del 30% e la sanzione in misura ridotta è commisurata a tale percentuale.

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dall'1.1.2017, 0,3% annuo dall'1.1.2018, 0,8% annuo dall'1.1.2019, 0,05% annuo dall'1.1.2020, 0,01% annuo dall'1.1.2021, 1,25% annuo dall'1.1.2022, 5% annuo dall'1.1.2023, 2,50% annuo dall'1.1.2024, 2% annuo dall'1.1.2025 e 1,6% annuo dall'1.1.2026)

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale,

motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature uristiche e sportive.

ATTENZIONE!

ACI SPACE - ACI SPACE è l'App gratuita di ACI per una mobilità sicura e informata: fra l'altro consente, dall'applicazione "I MIEI VEICOLI", di visualizzare informazioni sui veicoli di proprio interesse (scadenza del bollo, pagamenti di propria competenza fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente). Accesso con Spid, Cie o eIDAS (per utenti europei)

RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con la Regione Abruzzo, offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico e gratuito che informa gli utenti registrati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento del bollo auto per l'anno in corso e dell'importo da versare. Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.gov.it o tramite i servizi on line del portale della Regione. Accesso con Spid, Cie CNS e IDAS (per utenti europei)

IO APP - Tramite IO APP, L'App dei servizi pubblici, i contribuenti registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento ricevono un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto (accesso con SPID o Cie); l'APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.





TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2026

TARIFFARIO REGIONE ABRUZZO

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI

con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)*

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	9,49	18,98	27,61
400	800	13,29	26,57	38,65
800	1000	17,08	34,16	49,70
1000	1500	22,77	45,54	66,26
1500	2000	32,26	64,53	93,87
2000	2500	41,75	83,50	121,48
2500	3000	51,24	102,48	149,11
3000	3500	60,72	121,45	176,72
3500	4000	70,21	140,43	204,33
4000	4500	79,71	159,40	231,94
4500	5000	89,19	178,38	259,55
5000	6000	98,68	197,36	287,16
6000	7000	110,07	220,13	320,29
7000	8000	121,45	242,90	353,42

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	26,30
Oltre 400 fino a 800 Kg	36,82
» 800» 1.000»	47,33
» 1.000» 1.500»	63,11
» 1.500» 2.000»	89,41

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	27,61
Oltre 400 fino a 800 Kg	38,65
» 800» 1.000»	49,70
» 1.000» 1.500»	66,26
» 1.500» 2.000»	93,87

TARGHE PROVA

Autoveicoli	227,72
Ciclomotori	23,12
Motoveicoli	34,16

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Abruzzo, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (se presenti annotazioni inerenti il gancio traino sulla c.c.)	€ 31,25	Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 687,40
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 93,74	Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 687,40 € 968,62
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 312,46			

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ATTENZIONE!

ACI SPACE - ACI SPACE è l'App gratuita di ACI per una mobilità sicura e informata: fra l'altro consente, dall'applicazione "I MIEI VEICOLI", di visualizzare informazioni sui veicoli di proprio interesse (scadenza del bollo, pagamenti di propria competenza fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente). Accesso con Spid, Cie o eIDAS (per utenti europei) RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con la Regione Abruzzo, offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico e gratuito che informa gli utenti registrati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento del bollo auto per l'anno in corso e dell'importo da versare. Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.gov.it o tramite i servizi on line del portale della Regione. Accesso con Spid, Cie CNS e IDAS (per utenti europei) IO APP - Tramite IO APP, L'App dei servizi pubblici, i contribuenti registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento ricevono un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto (accesso con SPID o Cie); l'APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.





TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2026

TARIFFARIO REGIONE ABRUZZO

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99)

AUTOCARRI

con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			289,96	362,45	24,92	31,14
2			19	21	23	25	322,45	403,69	27,70	34,68
3			21	23	25	27	356,83	445,57	30,66	38,28
4	15						400,57	501,18	34,41	43,05
5			23				456,81	570,55	39,25	49,02
6					27	29	512,42	639,91	44,02	54,98
7					29		652,41	815,51	56,05	70,06

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i caribotte per la vuotatura dei pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							212,47	371,82	18,25	31,94
2			29	31					36	40	272,46	406,81	23,41	34,95
3			31	33			36	38			405,57	563,05	34,85	48,37
4					36	38			40		448,06	647,41	38,49	55,62
5							38	40			549,92	759,89	47,25	65,29
6			33		38						623,04	854,88	53,53	73,45
7							40				759,891	1.124,84	65,29	96,64

ATTENZIONE!

ACI SPACE - ACI SPACE è l'App gratuita di ACI per una mobilità sicura e informata: fra l'altro consente, dall'applicazione "I MIEI VEICOLI", di visualizzare informazioni sui veicoli di proprio interesse (scadenza del bollo, pagamenti di propria competenza fino a quattro anni pregressi, oltre all'anno corrente). Accesso con Spid, Cie o eIDAS (per utenti europei) RICORDA LA SCADENZA - ACI, in collaborazione con la Regione Abruzzo, offre il servizio RICORDA LA SCADENZA, il servizio di notifica automatico e gratuito che informa gli utenti registrati, mediante sms o email, della scadenza del termine di pagamento del bollo auto per l'anno in corso e dell'importo da versare. Il servizio è gratuito ed accessibile dal sito ACI www.aci.gov.it o tramite i servizi on line del portale della Regione. Accesso con Spid, Cie CNS e IDAS (per utenti europei) IO APP - Tramite IO APP, L'App dei servizi pubblici, i contribuenti registrati almeno un mese prima della scadenza del pagamento ricevono un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto (accesso con SPID o Cie); l'APP IO consente anche di pagare il bollo auto e di ricevere una conferma del pagamento avvenuto.

